

ADDENDUM
al Regolamento videosorveglianza
MODALITÀ USO DI BODYCAM

Obiettivi e Finalità:

Il presente atto costituisce un addendum al Regolamento della videosorveglianza di ASL 6 Medio Campidano (di seguito ASL) e definisce le procedure e le modalità di utilizzo delle body cam in uso al personale dipendente effettuato presso le strutture aziendali. In particolare l'uso delle body cam è *finalizzato unicamente a*:

- tutela della sicurezza degli operatori sanitari, prevenzione, repressione e punizione di atti criminosi e, in particolare, all'esigenze di sicurezza e incolumità del personale della ASL *impegnato a svolgere le loro funzioni da minacce ed aggressioni*; consentendo di individuare i responsabili mediante registrazione degli stessi, acquisendo prove da utilizzare nel procedimento penale e relativo risarcimento dei danni subiti dagli operatori sanitari e/o ASL.
operanti presso i Centri di Salute Mentale, Pronto Soccorso, SERT.

Il trattamento dei dati raccolti mediante le body cam avverrà nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e delle linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). I dati trattati riguardano esclusivamente immagini riprese da telecamere portatili Body cam. Il sistema non integra dispositivi tecnici specifici diretti a consentire l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica.

Il trattamento dei dati personali raccolti mediante body cam si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per finalità istituzionali dell' ASL. Le prescrizioni indicate nel presente documento vengono dettate in ottemperanza a quanto prescritto dalle seguenti fonti normative e provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (anche "RGPD/GDPR");
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018;
- Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, inerente all'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto del Garante della protezione dei dati personali;
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", recepita con il D.lgs. 51/2018;
- riferimento agli articoli 7 del D.lgs. 51/2018 (sul trattamento di categorie particolari di dati personali), 6 c. 7 del D.L. 11/2009 (sulle Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) e 54 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- Linee guida 03/2019 v.2 del 29 gennaio 2020 pubblicate dall'EDPB, inerenti al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento generale in materia di videosorveglianza in ambito pubblico e privato del 08 aprile 2010 del Garante della protezione dei dati personali (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Provvedimenti Garante Privacy n. 362 del 22 maggio 2018 - n. 290 del 22 luglio 2021 – n. 127 27 marzo 2021
- Procedure ASL Mediocampidano utilizzo Body cam

Per tutto quanto non risulti essere dettagliatamente disciplinato nel presente addendum, si fa rinvio alla normativa vigente in materia comunitaria e nazionale di protezione dei dati personali ed ai pareri dell' Autorità Garante Privacy.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuati tramite il sistema body cam può essere considerato lecito ai fini della:

La tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale di ASL sulla base della necessità di adempiere ad obblighi giuridici a protezione dei lavoratori (art. 6 par. 1. lett c)- e), occorrendo, art. 9 par. 2 lett. b) GDPR);

Nel caso in cui le Forze di Polizia o l'Autorità Giudiziaria richiedano la consegna di alcuni video per lo svolgimento delle indagini, la base giuridica del trattamento deve essere rinvenuta nell'adempimento ad un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del Reg. UE 2016/679.

Necessità del trattamento

I dati personali raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessari in relazione alle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto di quanto previsto dal principio di " *minimizzazione dei dati* " dettato dall'art. 5, par. 1, lett. c) del Reg. UE 2016/679. Deve essere valutata l'eventuale sussistenza di altri mezzi meno invasivi dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato rispetto all'utilizzo delle body cam e procedere alla loro attivazione " *solo nel caso si verifichi una potenziale fase di aggressione e minaccia nei confronti degli utenti e dipendenti dell'azienda* ".

Non è ammessa la registrazione continua delle immagini e tantomeno quella di episodi non critici.

Modalità trattamento dei dati

L'utilizzo delle body cam è considerata una misura di "deterrenza", ovvero ASL utilizza il sistema delle body cam quale attività di prevenzione e tutela del personale dell'azienda impegnato nell'attività di cura del paziente, avverso le minacce e/o aggressioni da parte del paziente e/o accompagnatori o di pericolo in danno ai beni di proprietà di ASL.

La modalità di trattamento dei dati dovrà pertanto avvenire come segue:

- a) la telecamera indossabile (bodycam), munita di scheda di registrazione, dovrà essere indossata dal dipendente e ben visibile agli utenti;
- b) le riprese audio e video dovranno, per quanto possibile, riprendere una visuale frontale, corrispondente allo specchio visivo dell'operatore e per quanto possibile non riprendere soggetti terzi. L'operatore dovrà segnalare all'utente l'attivazione del dispositivo.
- c) gli operatori appena effettueranno una ripresa avviseranno il responsabile del servizio body cam designato presso la struttura, che provvederà con immediatezza ad informare il Titolare; che a mezzo di personale tecnicamente competente ed appositamente autorizzato procederà al download delle immagini su pc/server aziendale allo scopo dedicato;
- d) al personale sanitario sarà "preclusa la visualizzazione delle immagini registrate", essa sarà consentita solo al personale cui sono assegnati dal Titolare i compiti di visionare le immagini e di comunicarle previa autorizzazione alle Autorità competenti;
- e) il Titolare provvederà, a mezzo di personale tecnicamente competente ed appositamente autorizzato, ad estrarre le immagini video dalle Body cam e "trasmettere" su un apposito server aziendale e formattare la scheda di memoria della bodycam
- f) il personale autorizzato alle visioni delle immagini sarà in possesso delle credenziali per accedere al sistema per la verifica delle immagini;
- g) le operazioni sopraindicate dovranno essere annotate sul Registro delle assegnazioni ed uso delle body cam

I dati verranno trattati dal personale ASL autorizzato ex art 2, quatordecies, D. Lgs 196/2003 ed adeguatamente formato in materia di protezione dei dati personali ovvero da personale appositamente nominato ex art. 28 GDPR.

Le richieste di accesso alle immagini da parte dei soggetti interessati, acquisite mediante il servizio body cam dovranno essere richieste entro 7 giorni dalla data di rilevamento e necessariamente essere formalizzate in forma scritta e rilasciate secondo la disciplina ex legge 241/1990.

Raccolta e Periodo di conservazione e obbligo di cancellazione

Il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso delle *body cam*, avviene mediante registrazione video in maniera continuativa dal momento dell'accensione del dispositivo da parte del personale in movimento e si interrompe al momento della sua disattivazione.

I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di body cam sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati verranno cancellati. Gli strumenti e i supporti elettronici utilizzati sono dotati dei sistemi di protezioni che garantiscono la tutela dei dati trattati. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello sopraindicato è ammessa esclusivamente a richiesta della Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi il Titolare dovrà disporre la conservazione garantendo la tutela dei dati trattati. La richiesta di immagini da parte dei soggetti interessati deve avvenire entro il predetto termine secondo le modalità sotto indicate.

Obblighi di trasparenza e informazioni agli interessati

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, il titolare del trattamento deve fornire agli interessati dettagliate informazioni in merito al trattamento dei dati effettuato. Alla luce delle situazioni in movimento e del volume di informazioni che è necessario fornire all'interessato, è preferibile seguire un approccio informativo a diversi livelli:

- a. Informativa immediatamente visualizzabile resa con apposita cartellonistica posta nelle aree di ingresso nelle aree sottoposte a vigilanza mediante body cam. Tale informativa deve essere resa in maniera semplice, facilmente comprensibile e chiaramente leggibile al fine di fornire una panoramica significativa del trattamento previsto.
- b. Informativa completa avvisa nelle aree delle strutture sanitarie, reperibile presso la sede aziendale e pubblicata sul sito istituzionale di ASL. che deve contenere tutti gli elementi ex artt. 13/22 del Reg. UE 2016/679.

Infine, tenuto conto del fatto che le riprese potrebbero, seppur in via esclusivamente incidentale, riguardare i dipendenti e collaboratori dell'azienda, il titolare deve mettere a disposizione del personale copia del presente addendum ed informativa sul trattamento consultabile in qualunque momento anche mediante estrazione di copia.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300, prima ancora di procedere all'utilizzazione del sistema body cam dal quale possa derivare la possibilità di controllo dei dipendenti, il Titolare deve siglare un accordo con le rappresentanze sindacali per l'utilizzo del sistema (nel caso in cui superi la soglia occupazionale di 15 dipendenti) oppure richiedere l'Autorizzazione all'installazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (nel caso in cui la soglia occupazionale non venga superata).

Misure di sicurezza per la protezione dei dati

Come indicato nell'art. 25 del Reg. EU 2016/679, il Titolare del trattamento deve attuare misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati raccolti mediante l'uso delle body cam, prima di iniziare la raccolta e il trattamento dei filmati video, tramite:

1. Misure di sicurezza organizzative, che definiscano con precisione i ruoli, le responsabilità connesse al sistema di raccolta delle immagini ed alla potenziale visualizzazione delle immagini;
2. Misure di sicurezza tecniche per la protezione di tutti i componenti del sistema operativo di raccolta delle immagini in tutte le fasi, vale a dire durante la memorizzazione, la trasmissione (fase "download" ed "upload") e la visione.

Persone autorizzate al trattamento

Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679, il titolare del trattamento deve individuare formalmente i soggetti che, all'interno di ASL, siano autorizzati a raccogliere ed ad accedere ai dati raccolti attraverso il sistema di body cam e, di conseguenza, a visualizzare le immagini nei casi in cui sia necessario per perseguire le finalità.

Occorre altresì individuare diversi livelli di responsabilità ed accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite distinguendo tra:

- I Responsabili del servizio body cam presso le singole strutture autorizzate all'uso delle body cam dovranno:
 - a) verificare l'osservanza delle presente addendum e le procedure di uso del sistema body cam nella struttura;
 - b) custodire le body cam;
 - c) consegnare le body cam agli autorizzati;
 - d) custodire ed annotare tutte le operazioni nel registro di assegnazione e uso delle body cam,
 - e) avvisare il titolare del uso delle body cam e controllare le operazioni relative al download delle immagini/video dalle body cam al pc/server aziendale dedicato;
 - f) qualora non fosse possibile procedere con immediatezza alle operazioni di download delle immagini dalla body cam al pc/server aziendale dovrà custodire la body cam fino al momento della download da parte personale autorizzato;
- Gli Autorizzati al uso delle body cam potranno attivare le body cam solo nelle aree espressamente individuate ed in presenza di pericolo ai danni del personale sanitario e dovranno porre in essere le seguenti procedure:
 - a) La telecamera indossabile (bodycam) munita di scheda di registrazione deve essere collocata sulla spalla dell'operatore autorizzato e ben visibile all'utente;
 - b) Le riprese audio video devono riprendere una visuale possibilmente frontale, corrispondente allo "specchio visivo dell'operatore" e per quanto possibile senza riprendere soggetti terzi;
 - c) L'operatore segnalerà al utente l'attivazione della body cam, L'attivazione avverrà tramite un tasto di registrazione e interruzione della stessa e con immediatezza segnalare al responsabile servizio body cam l'avvenuta registrazione e consegnare allo stesso la body cam.

Essi potranno accedere successivamente alle immagini per le sole “ragioni di giustizia”

- Gli Autorizzati alla download ed upload delle immagini dalle body cam al pc/server aziendale dovranno procedere secondo gli strumenti e le istruzioni ricevute dal titolare al fine di garantire la custodia dei device aziendali in uso allo scopo e la sicurezza tecnico informatica nelle singole fasi di download e upload delle immagini sul device/server aziendale dedicato.
- Gli Autorizzati al trattamento della custodia ed alla visione delle immagini dovranno operare ed accedere alle immagini mediante l'uso di credenziali di accesso, da apposite postazioni di controllo ed esclusivamente per le finalità/scopi perseguiti, con l'obbligo di prestare la massima attenzione al fine di evitare che altri soggetti, anche inavvertitamente, possano prendere visione delle predette immagini adottando misure di sicurezza quali:
 - a) il monitor dal quale è possibile visualizzare le immagini deve sempre essere rivolto in modo tale da evitare che altri soggetti non autorizzati possano, volontariamente o meno, prendere visione delle immagini;
 - b) nessun soggetto non autorizzato al trattamento dei dati deve poter accedere alle aree di controllo. Nel caso in cui queste ultime non siano costantemente presidiate, il dipendente o collaboratore dovrà assicurarsi di mettere in stand-by il monitor e di chiudere a chiave la stanza nella quale sia posizionato il monitor;
 - c) in nessun caso le immagini acquisite tramite il sistema body cam potranno essere utilizzate per scopi di natura personale né per scopi differenti da quelli per i quali i dati sono raccolti;
 - d) le registrazioni contenenti i dati personali potranno essere estratte e trasmesse previa autorizzazione del Titolare all' autorità Giudiziaria o ai dipendenti o utenti che ne facciano richieste nelle forme di legge.

Tali soggetti, il cui numero deve essere limitato a quanto strettamente necessario, devono essere nominati per iscritto e devono ricevere tutte le istruzioni in merito al corretto utilizzo del sistema. Devono attenersi strettamente alle istruzioni impartite dal titolare che tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse. Il mancato rispetto delle predette istruzioni può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre che responsabilità di natura civilistica. Gli autorizzati dovranno assistere il responsabile servizio body cam nelle fasi di documentazione di tutte le operazioni nel “Registro delle assegnazioni body cam” (all. 1).

Responsabili del trattamento

Nel caso in cui la gestione del sistema body cam venga effettuato da una società esterna, quest'ultima deve essere preliminarmente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, in relazione all'ambito di trattamento definito. La predetta nomina, con valenza contrattuale, deve essere redatta in forma scritta e deve contenere le istruzioni in merito al corretto trattamento dei dati personali.

A seguito della sua sottoscrizione, il responsabile è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi dettati dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679, tra i quali mettere a disposizione del Titolare del trattamento le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento.

Misure di sicurezza tecniche

I dati raccolti mediante sistemi body cam devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. La sicurezza del sistema dei dati trattati mediante body cam, ovvero la protezione da interferenze intenzionali e non intenzionali durante la normale attività dovrebbe includere:

- a. protezione dell'intera infrastruttura, comprese le body cam, contro manomissioni fisiche e furti;
- b. sicurezza mediante doppie chiavi di accesso e protezione durante la fase di “trasmissione” delle immagini audio video contro l'intercettazione, manomissione, perdita ed accessi non autorizzati;
- c. crittografia dei dati;
- d. utilizzo di soluzioni basate su hardware e software come firewall, antivirus o sistemi di rilevamento delle intrusioni contro gli attacchi informatici;
- e. rilevamento di guasti di componenti, software e interconnessioni;
- f. mezzi per ripristinare la disponibilità e l'accesso al sistema in caso di incidente fisico o tecnico.

In base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti autorizzati al trattamento o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi raccoglie, accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (controllo dei log). Il controllo degli

accessi garantisce infatti che solo le persone autorizzate possano accedere al sistema e ai dati, mentre viene impedito agli altri di farlo.

Nel caso in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione autorizzati alla visione delle immagini.

Registro uso body cam

Tutte le operazioni relative all'uso delle body cam devono essere annotate in apposito Registro. L'assegnazione della body cam ad un operatore è annotata abbinando l'identificativo della body cam all'operatore che la riceve. Il registro deve contenere data ed ora di consegna/riconsegna delle body cam all'autorizzato; data di inizio e fine registrazione; data ed ora di download delle immagini su apposito pc/server dedicato; nominativo del soggetto che ha proceduto al download e cancellazione delle immagini audiovideo dalle body cam.

Su apposito registro verranno altresì annotati gli accessi alla visione delle immagini, ora ed autorizzato) e le consegne delle stesse agli interessati o all'Autorità giudiziaria.

DPIA (data protection impact assessment)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, Il Titolare è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) quando un tipo di trattamento dei dati può comportare un rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone fisiche e se il trattamento costituisce un monitoraggio sistematico di un'area accessibile al pubblico su larga scala.

Il Titolare del trattamento dei dati dovrebbe quindi effettuare tale valutazione e, sulla base del risultato della DPIA eseguita, dovrebbe determinare la scelta delle misure di protezione dei dati da implementare. È anche importante notare che se i risultati della DPIA indicano che il trattamento comporta rischi elevati nonostante le misure di sicurezza pianificate dal Titolare del trattamento, sarà necessario prima di iniziare il trattamento consultare l'Autorità di controllo competente.

Diritti degli interessati

In relazione al trattamento dei dati personali, agli interessati identificabili deve essere assicurato l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito. Ai potenziali interessati deve essere rilasciata idonea informativa ai sensi degli artt. 13 - 22 GDPR così come meglio specificati nel regolamento sulla videosorveglianza aziendale.